

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**N. DEL**

Il Direttore Generale dell'Azienda U.L.S.S. n. 9 SCALIGERA, dott. Pietro Girardi, nominato con D.P.G.R.V. n. 28 del 26/02/2021, coadiuvato dai Direttori:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| - dott. Giuseppe Cenci | Direttore Amministrativo |
| - dott. Denise Signorelli | Direttore Sanitario |
| - dott. Raffaele Grottola | Direttore dei Servizi Socio-Sanitari |

ha adottato in data odierna la presente deliberazione:

OGGETTO

CROCE EUROPA S.R.L. – SERVIZIO EROGAZIONE URGENTE DI TAMPONI NASO-FARINGEI PRESSO SEDI NON AULSS 9 SCALIGERA. APPROVAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO.

Note per la trasparenza: Con il presente provvedimento si approva l'accordo quadro con Croce Europa s.r.l. per la somministrazione urgente di tamponi naso-faringei presso sedi non Aulss 9 Scaligera.

Il Direttore di Dipartimento di Prevenzione

Il Direttore del Dipartimento di Prevenzione, sostituito dal Dott. Riccardo Murari, riferisce quanto segue:

Premesso che con avviso pubblico dell'U.O.C. Provveditorato Economato e Gestione della Logistica, prot. n. 6296 del 13 gennaio 2022, è stata formalizzata la richiesta di manifestazione di interesse per attività di somministrazione tamponi covid19 in sede propria o di cui si abbia disponibilità senza relativi oneri a carico dell'Azienda Ulss 9 Scaligera, finalizzato a fronteggiare con urgenza l'aumento esponenziale di domanda di tamponi naso-faringei covid19 determinata dai contagi da variante omicron, in affiancamento alle strutture di offerta già operative sul territorio di questa azienda Ulss.

Vista la manifestazione di interesse di Croce Europa s.r.l., P.IVA 02663420236, pervenuta al protocollo di questa azienda Ulss con P.E.C. del 13 gennaio 2021, con la quale Croce Europa si rende disponibile alla somministrazione di tamponi naso-faringei covid19 alle condizioni stabilite nella documentazione dell'avviso prot. n. 6296 del 13 gennaio 2022, ed in particolare ad una remunerazione unitaria di euro 4,35 a somministrazione.

Considerato che Croce Europa s.r.l. già da tempo è operativa in questo campo di attività, e pertanto è possibile l'immediata attivazione della collaborazione senza la necessità dei tempi tecnici derivanti dalla formazione e della generazione di credenziali per l'utilizzo degli specifici applicativi informatici.

Tenuto comunque conto della persistente notevole difficoltà di reperire ulteriore personale sanitario e amministrativo per provvedere nel brevissimo periodo all'incremento delle somministrazioni di tamponi naso-faringei covid19, per cui è necessario ricorrere a percorsi di esternalizzazione del relativo servizio.

Dato atto che la funzione di Direttore dell'Esecuzione del Contratto, sarà svolta dal Direttore dell'U.O.S.D. Direzione Amministrativa - Dipartimento di Prevenzione.

Ritenuto quindi, data l'urgenza di provvedere in merito, di regolarizzare con Croce Europa s.r.l. uno specifico rapporto di servizio.

Visto il D.Lgs. n. 502 del 30/12/1992 e s.m.i.;

Viste le LL.RR. nn. 55 e 56 del 14/09/1994 e s.m.i.;

Vista la L.R. n. 19 del 25/10/2016;

Tutto ciò premesso e considerato.

Propone l'adozione del conseguente provvedimento sottoriportato:

IL DIRETTORE GENERALE

Vista l'attestazione del Direttore del Dipartimento di Prevenzione dell'avvenuta regolare istruttoria della pratica in relazione sia alla sua compatibilità con la vigente legislazione nazionale e regionale, sia alla sua conformità alle direttive e regolamentazioni aziendali;

Acquisito agli atti il parere favorevole del Direttore Sanitario, del Direttore Amministrativo e del Direttore dei Servizi Socio-Sanitari per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- 1) di fare proprio quanto indicato in premessa, al fine di adottare il presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema di accordo quadro allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con Croce Europa s.r.l. per la somministrazione di tamponi naso-faringei Covid19;
- 3) di demandare al Direttore del Dipartimento di Prevenzione l'esecuzione del presente provvedimento;
- 4) di nominare Direttore dell'Esecuzione del Contratto il Direttore dell'U.O.S.D. Direzione Amministrativa - Dipartimento di Prevenzione;
- 5) di precisare che i costi relativi al presente provvedimento ammontano ad un valore totale massimo di € 138.000,00;
- 6) di incaricare l'U.O.C. Contabilità e Bilancio di imputare l'importo di € 138.000,00, di cui al punto precedente, al bilancio preventivo 2022 al conto "BA1530D1 - Altri servizi sanitari da privato - ALTRO", considerandoli costi determinati dall'emergenza pandemica covid19.

Il Direttore Sanitario
dott. Denise Signorelli

Il Direttore Amministrativo
dott. Giuseppe Cenci

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
dott. Raffaele Grottola

IL DIRETTORE GENERALE
dott. Pietro Girardi

REGIONE DEL VENETO

AZIENDA ULSS 9 SCALIGERA

Sede Legale: Via Valverde, 42 – 37122 Verona

Schema tipo Accordo Contrattuale

per la definizione dei rapporti giuridici ed economici tra l'Azienda Ulss 9 Scaligera e _____ per l'effettuazione dei tamponi per Covid-19

Vista la necessità di implementare la capacità di somministrazione tamponi per Covid-19 rivolta agli assistiti dell'ULSS 9 Scaligera;

Visto che la Società _____

- è erogatore privato accreditato della Regione Veneto con DGRV _____;
- è erogatore privato autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento di _____ n. _____ del _____

Ciò premesso e considerato

tra l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera di Verona (di seguito Azienda Ulss) con sede legale in Verona Via Valverde n. 42, Cod. Fiscale Cod. Fiscale/P. IVA 02573090236, in persona del Direttore Generale e l' _____ (di seguito Assegnatario) _____, in persona dell'Amministratore Delegato _____ con sede _____ n. _____, c.f./p. _____, il quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, di non essere stato condannato con provvedimento definitivo (inclusi sentenza pronunciata a seguito di applicazione della pena su richiesta delle parti, decreto penale di condanna) per reati che comportano l'incapacità di contrarre con la p.a. , si conviene e si stipula il seguente:

ACCORDO CONTRATTUALE

Art. 1 - Oggetto

L'Assegnatario somministra, per conto del servizio sanitario regionale, e presso la propria sede o di cui ha la disponibilità, sita in _____ - Via _____, i tamponi per COVID 19 ai residenti dell'ULSS 9 Scaligera secondo le modalità definite dal presente accordo.

Art. 2 - Obblighi dell'Assegnatario

Sono in carico all'Assegnatario:

- Individuazione e messa a disposizione degli spazi per la somministrazione dei tamponi (ambulatori, sale di attesa, parcheggi, postazioni e/o allestimenti provvisori/mobili, altro) a norma e soggetti a verifica di idoneità da parte dei competenti servizi dell'Azienda Ulss;
- Corretto smaltimento rifiuti sanitari
- Personale sanitario e amministrativo per l'effettuazione delle prestazioni oggetto dell'Accordo
- Dispositivi di protezione individuale (DPI) per il personale coinvolto
- Presa in carico del soggetto con somministrazione del tampone e correlate registrazioni (accettazione, esito e impegnativa).

L'Assegnatario nell'esercizio della propria attività garantisce l'osservanza di tutte le norme di legge, regolamento, e comunque, delle norme di ogni rango e tipo, nessuna esclusa, ivi compresi quelli emanati da ANAC in relazione ad ogni aspetto relativo all'esercizio della propria attività; si impegna, in particolare, all'osservanza della disciplina nazionale e regionale in materia di:

- a) incompatibilità del personale adibito all'erogazione delle prestazioni oggetto del presente accordo nonché dei titolari di una partecipazione nel soggetto erogatore privato accreditato;
- b) tutela per la responsabilità civile verso terzi per sinistri che possono derivare agli utenti o a terzi durante l'espletamento del servizio;
- c) sistema informativo sanitario, con riferimento agli obblighi di tenuta documentale, ai debiti informativi nei confronti dell'Azienda Ulss, della Regione e del Ministero;

L'Assegnatario deve, inoltre, procedere alla rendicontazione e alla fatturazione specifica delle prestazioni in argomento.

Art. 3 – Iter a carico dell'Assegnatario

- ACCETTAZIONE/REGISTRAZIONE
- SOMMINISTRAZIONE TAMPONE
- RILASCIO ATTESTAZIONE ESITO TAMPONE
- REGISTRAZIONE ESITO
- REGISTRAZIONE IMPEGNATIVA

Si dovrà prevedere l'eventuale rilascio della certificazione di presenza, utile ai fini lavorativi

Art. 4 - Obblighi dell'Azienda Ulss

Sono in carico all'Azienda Ulss:

- Fornitura tamponi.

L'Azienda Ulss garantisce, inoltre, l'osservanza di tutte le norme di ogni rango e tipo in relazione ad ogni aspetto concernente l'esercizio della propria attività. L'Azienda Ulss comunica tempestivamente all'Assegnatario ogni aggiornamento della disciplina nazionale e regionale avente riflessi diretti sull'applicazione del presente accordo ai fini della modifica del medesimo nonché ogni informazione utile al corretto adempimento degli obblighi assunti dall'Assegnatario.

Art. 5 - Remunerazione

Viene riconosciuto all'Assegnatario la tariffa omnicomprensiva pari a Euro 4,35 a somministrazione di tampone, da effettuarsi presso la sede dell'assegnatario o comunque una sede di cui ha la disponibilità senza oneri a carico dell'Ulss, secondo la programmazione operativa definita da quest'ultima, relativamente ai turni di attività giornaliera compresi eventualmente anche giorni prefestivi e festivi.

Il tempo di pagamento delle prestazioni erogate previsto è di 60 giorni dal ricevimento della fattura; la fatturazione avrà cadenza mensile.

Art. 6 - Requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'Assegnatario si impegna a mantenere nel tempo i requisiti autorizzativi e di accreditamento (se e in quanto applicabili) previsti dalla normativa statale e regionale vigente. Si impegna, inoltre, ad eseguire le prestazioni nel rispetto degli standards previsti dalla legge regionale 22/2002 e s.m.i. e dai provvedimenti attuativi della stessa.

Art. 7 - Durata dell'accordo

Il presente accordo decorre dal giorno _____ e avrà durata fino al termine della campagna vaccinale Covid-19 e sarà eventualmente prorogabile in ragione dello stato di emergenza o delle contingenti esigenze dell'Azienda Ulss.

Art. 8 - Eventi modificativi e cause di risoluzione del presente accordo

Il presente accordo potrà essere modificato con il consenso scritto tra le parti.

Il presente accordo si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi:

- a) perdita di un requisito soggettivo od oggettivo prescritto in capo all'Assegnatario previamente accertato dall'Azienda Ulss;
- b) accertata incapacità di garantire le proprie prestazioni;

c) accertamento di situazioni di incompatibilità in relazione ai soggetti operanti per l'Assegnatario e i relativi titolari di partecipazioni.

L'Azienda Ulss si riserva di sospendere in via cautelare, con apposito atto contenente l'indicazione della durata della sospensione, l'efficacia del presente accordo per il tempo necessario ai fini della verifica delle circostanze che determinano la risoluzione di diritto. Si riserva di disporre analogha sospensione per un tempo espressamente specificato, per altri giustificati motivi attinenti alla regolarità e qualità del servizio.

Art. 9 - Adeguamento dell'accordo contrattuale a disposizioni nazionali e regionali.

Le parti assumono l'obbligo di adeguare il contenuto del presente accordo contrattuale in attuazione di sopravvenute disposizioni nazionali o regionali, con indicazione dei termini relativi alle nuove obbligazioni assunte.

Art. 10 - Modifiche e integrazioni dell'accordo contrattuale

Eventuali integrazioni al presente accordo contrattuale, finalizzate al perseguimento degli obiettivi di politica sanitaria regionale e locale, potranno essere inserite previo consenso di entrambe le parti.

Art. 11 - Controversie

Le controversie relative all'interpretazione ed esecuzione del presente accordo non risolte bonariamente tra le parti sono devolute al giudice competente in via esclusiva del Foro di Verona.

Art. 12 - Registrazione

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso. Le spese di bollo sono a carico di chi richiede la registrazione.

Art. 13 - Norma di rinvio

Per ogni aspetto non disciplinato dal presente Accordo contrattuale e dall'Allegato Foglio Patti e Condizioni, parte integrante dello stesso, si fa rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa di settore.

ALLEGATI: Foglio Patti e Condizioni

Letto, firmato e sottoscritto.

Per l'Azienda Ulss n. 9 Scaligera

Il Direttore Generale

Dott. Pietro Girardi

Per _____

Il Legale Rappresentante

Foglio Patti Condizioni

Art. 1 – Modalità di esecuzione del servizio

La prestazione è comprensiva di:

effettuazione tampone rapido (ed eventuale molecolare in caso di positività) da parte di personale sanitario se autorizzato/abilitato ad effettuare il tampone in conformità alla normativa vigente (infermiere o assistente sanitario);

- contestuale registrazione esito su applicativo regionale screening Covid ed eventuale registrazione sull'applicativo regionale SIAVr-COVID da parte di personale amministrativo.

I dispositivi (tamponi e D.P.I.) vengono forniti da questa Azienda Ulss 9 Scaligera.

Art. 2 - Personale addetto al servizio

Il personale impiegato per lo svolgimento del servizio dovrà:

1. essere in grado di gestire eventuali code di visitatori in attesa;
2. esprimersi correttamente in lingua italiana, assicurando la corretta e responsabile esecuzione del servizio;
3. mantenere un contegno irreprensibile e dovrà adeguare la sua condotta, per quanto compatibile, alle previsioni del Codice di comportamento ex D.Lgs. n. 33/2013, mantenendo un comportamento ed un'immagine adeguati alla funzione;
4. indossare un abbigliamento concordato con l'Amministrazione ed essere dotato dei Dispositivi di Protezione Individuali indicati dall'Ufficio Prevenzione e Protezione Aziendale che saranno forniti dall'Ulss n. 9 Scaligera;
5. essere dotato di apposito cartellino identificativo ed attenersi scrupolosamente alle disposizioni fornite dall'Ulss;
6. operare senza compromettere, in alcun caso, il regolare svolgimento dell'attività, avendo cura di non arrecare danno ad attrezzature e manufatti esistenti;
7. essere in possesso del requisito di sana e robusta costituzione fisica, risultante da idonea certificazione Sanitaria, a cura e spese della Ditta aggiudicataria - in ogni momento l'Azienda Ulss n. 9 potrà disporre l'accertamento del possesso di tale requisito;
8. essere personale di sicura moralità (si intende che dovrà godere dei diritti civili e politici nello stato di appartenenza) ed in grado di osservare diligentemente tutte le norme e le disposizioni regolamentari in vigore presso l'Azienda Ulss n. 9;
9. non accettare per nessuna ragione, dagli utenti alcun compenso sotto qualsiasi forma venga presentato (mance, oggetti, ecc.);
10. rifiutarsi di fornire notizie riguardanti pazienti, terapie ecc.;
11. rispettare il divieto di fumare.

L'Assegnatario riconosce all'Ulss la facoltà di richiedere la sostituzione del personale addetto allo svolgimento delle prestazioni qualora fosse ritenuto non idoneo alla perfetta e regolare esecuzione del Servizio. In tal caso, a seguito di motivata richiesta da parte dell'Ulss, il Fornitore s'impegna a procedere alla sostituzione delle risorse con figure professionali di pari inquadramento e di pari esperienza e capacità, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione inviata dall'Ulss. L'esercizio di tale facoltà da parte dell'Ulss non comporterà alcun onere per la stessa. I servizi oggetto del presente accordo potranno essere svolti anche in affiancamento al personale dell'Ulss e, ancorché svolti all'interno delle sedi dell'Ulss, non comporteranno vincoli di subordinazione né obbligo del rispetto dell'orario di lavoro del personale delle Amministrazioni, non potendosi in nessun caso configurare rapporti di impiego e/o diritti corrispondenti.

Il Fornitore è tenuto all'osservanza delle norme vigenti relative alle assicurazioni del personale contro infortuni sul lavoro, alla disoccupazione involontaria ad invalidità e vecchiaia ed alle altre disposizioni che potranno essere emanate nel corso del rapporto contrattuale

Il Fornitore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori occupati nel servizio oggetto dell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali applicabili alla data di aggiudicazione dell'appalto, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni dei contratti collettivi che venissero successivamente stipulati.

Il Fornitore si impegna ad osservare tutte le disposizioni derivanti dalla normativa vigente e dai contratti collettivi di lavoro e dagli eventuali accordi integrativi riguardanti l'utilizzazione e l'assunzione della mano d'opera, nonché la salvaguardia dei livelli occupazionali. Prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario dovrà comunicare, l'elenco nominativo di tutti i lavoratori che saranno utilizzati nell'esecuzione dell'appalto.

Art. 3 - Responsabilità dell'Assegnatario nei confronti del personale

L'Assegnatario è unico ed esclusivo responsabile nei confronti del personale assegnato al servizio di cui trattasi per l'adempimento di tutte le obbligazioni di legge, normative e contrattuali, disciplinanti il rapporto di lavoro ed in particolare di tutti gli obblighi previdenziali, assistenziali ed assicurativi.

L'Assegnatario stesso dovrà predisporre e controllare che il servizio venga prestato nel rigoroso rispetto delle normative antinfortunistiche e di sicurezza igienico-sanitaria.

L'Assegnatario deve osservare e far osservare ai propri lavoratori, tutte le norme di legge o di prudenza ed assumere inoltre di propria iniziativa tutti gli atti necessari a garantire la sicurezza e l'igiene del lavoro.

L'Assegnatario adotta altresì ogni atto necessario a garantire la vita e l'incolumità delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché ad evitare qualsiasi danno a terzi e a beni pubblici e privati.

L'Assegnatario pone la massima attenzione agli obblighi di cui ai commi precedenti, in relazione alle particolari caratteristiche del personale utilizzato nella prestazione; a tale scopo si impegna ad adottare tutte le misure atte ad evitare danni a cose e persone.

L'Assegnatario, anche se non aderente alle organizzazioni sindacali, dovrà applicare ai lavoratori impiegati nell'appalto condizioni normative e retributive non inferiori ai minimi stabiliti dai contratti collettivi di lavoro nazionali e locali di categoria vigenti, garantendo altresì ai soci-lavoratori delle Cooperative un trattamento non inferiore a quanto previsto per i lavoratori dipendenti.

Art. 4 - Responsabile del servizio

L'Assegnatario dovrà nominare un Responsabile in qualità di referente organizzativo.

Per quanto riguarda gli orari di reperibilità del referente dell'assegnatario, per ricevere le telefonate del SISP dell'Ulss n. 9, è necessario che l'assegnatario indichi un recapito telefonico contattabile H24 o, in alternativa, altro mezzo comunicativo comunque monitorato H24 dall'appaltatore.

La Società Assegnataria dovrà comunicare per iscritto il nome di detto Responsabile e del suo sostituto, nonché i luoghi di residenza e relativi recapiti telefonici.

I nominativi del Responsabile del Servizio e del suo delegato dovranno essere comunicati al Direttore dell'Esecuzione del Contratto o suo delegato prima dell'attivazione del servizio e prima di ogni eventuale sostituzione e/o variazione.

Tutte le contestazioni riguardanti l'esecuzione del Servizio ed ogni altra incombenza prevista dal presente atto fatte in contraddittorio con il Responsabile del servizio, si intendono fatte direttamente all'Assegnatario titolare.

L'Assegnatario del servizio esercita il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati per effetto del presente

L'Azienda Ulss n. 9 Scaligera si relaziona con l'Assegnatario attraverso il Referente dell'Assegnatario stesso.

Art. 5 - Assicurazione

L'Assegnatario è responsabile per i danni che possono subire persone e cose appartenenti alla propria organizzazione, all'interno o fuori dei Presidi/locali di questa Ulss, per fatti o attività connesse all'esecuzione del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

L'Assegnatario, inoltre, risponde pienamente dei danni a persone o a cose di questa Ulss o di terzi, che possano derivare dall'espletamento dei servizi in contratto, per colpa imputabile ad essa od ai suoi dipendenti, dei quali sia chiamata a rispondere l'Ulss stessa, la quale ultima è completamente sollevata da qualsiasi responsabilità al riguardo.

L'Assegnatario assume a proprio carico la responsabilità del buon funzionamento del servizio, pena la revoca del contratto di servizio.

Art. 6 - Trattamento dati personali

La divulgazione pubblica di informazioni, di dati e relativa alle attività svolte è riservata, nel rispetto D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., all'Azienda Ulss n. 9 Scaligera.

Art. 7 - Modalità di fatturazione e pagamento

Per il riconoscimento delle prestazioni effettuate l'Assegnatario, dovrà inviare regolare fattura mensile posticipata, con modalità elettronica ai sensi della normativa vigente in conformità a quanto stabilito in sede di affidamento, sulla base della rendicontazione delle attività svolte, con le modalità concordate con il DEC.

Il pagamento delle fatture avrà luogo entro 30 giorni dalla data di regolare accertamento della prestazione da parte del Direttore dell'Esecuzione o suo delegato, che avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura. Il pagamento sarà subordinato all'accertamento della regolarità contributiva del fornitore (DURC).

Questa Azienda Sanitaria potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.) Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Questa Azienda Sanitaria si riserva di fornire all'Assegnatario indicazioni relative alla corretta fatturazione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Art. 8 - Inadempimenti e penali

In caso di mancato rispetto degli obblighi previsti nel presente Accordo, da parte dell'Assegnatario, il DEC potrà contestare per iscritto gli eventuali inadempimenti, chiedendo chiarimenti in ordine alle cause che li hanno determinati e fissando un termine per le controdeduzioni scritte.

Valutate le controdeduzioni, potranno essere applicate le seguenti penalità, da comunicarsi sempre per iscritto (posta elettronica certificata):

- euro 100,00 per ogni caso in cui siano state rilevate altre inadempienze contrattuali rispetto agli obblighi previsti dal presente Accordo.

Rimane in ogni caso riservato all'Azienda Ulss 9 Scaligera il diritto di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito, ovvero in caso di interruzione di un pubblico servizio.

Resta salva la facoltà insindacabile dell'Ulss, in caso di disservizio e/o mancata esecuzione ingiustificata e prolungata, di ricorrere ad altre Società per l'effettuazione del servizio. In tal caso tutti gli oneri saranno a carico dell'Assegnatario.

È fatta salva la possibilità di ricorrere, in caso di grave inadempimento, alla risoluzione del contratto.

Art. 9 - Risoluzione del contratto

In caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte dell'Assegnatario, l'Azienda Ulss 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'articolo relativo ad inadempimenti e penali e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le contro deduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto contrattuale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dall'Assegnatario.

Oltre all'ipotesi di risoluzione per inadempimento, l'Azienda Ulss 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione dell'Accordo, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa all'Assegnatario, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti straordinari sopravvenuti rendessero impossibile la continuazione del rapporto, oltre a precise disposizioni che dovessero intervenire in materia da parte della Regione del Veneto senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte dell'Assegnatario medesimo.

L'Ulss, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione del servizio in oggetto.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto.

Art. 10 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Accordo valgono le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 11 - Foro giudiziario esclusivo

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Ulss 9 Scaligera di Verona sarà competente esclusivamente il Foro di Verona.

Art. 12 - Adempimenti antimafia

L'affidamento si intende comunque subordinato alla verifica, se prevista dalla norma, da parte di questa Ulss, dell'insussistenza delle cause di divieto o sospensione di cui Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. n. 218/2012 e dalla Legge n. 161 del 17/10/2017.

A tal fine l'Affidatario dovrà presentare la documentazione che sarà richiesta dall'Ulss 9 Scaligera.

Al presente affidamento si applicano le clausole pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 19 settembre 2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

Il contratto derivante dal presente appalto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto.

L'Assegnatario si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione che venga avanzata nel corso del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.

Saranno verificati relativamente all'Assegnatario:

- la regolarità contributiva attraverso l'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- la non sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., tra cui l'acquisizione del certificato del casellario giudiziale;
- tutti i requisiti soggettivi;
- l'assolvimento degli obblighi di cui alla Legge 68/99;
- la regolarità fiscale.

Art. 13 - Tutela del diritto alla riservatezza dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla gara di che trattasi.

Si comunica che il titolare del trattamento è l'Azienda Ulss 9 Scaligera ed il responsabile del trattamento dei dati è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica.

Art. 14 - Applicazione legge sulla privacy (Decreto Legislativo 196/2003 e s.m.i.)

A seguito della presentazione dell'offerta, questa Ulss è autorizzata ad utilizzare i dati personali forniti dalla Società Assegnataria nell'ambito delle attività istituzionali della stessa, come ad esempio:

- stipula di contratti e convenzioni;
- rispetto obblighi di legge;
- pagamenti;
- esigenze di tipo gestionale ed operativo;
- osservatorio prezzi;
- eventuale utilizzo di strumenti automatizzati (direttamente o tramite Società specifica).

Art. 15 – Tracciabilità dei flussi finanziari

Al fine di accedere ai pagamenti relativi al presente Accordo dovrà impegnarsi ad indicare un conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche ai sensi dell'art. 3 della legge 13/8/2010 n.136 e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, l'appaltatore medesimo si assumerà altresì tutti gli obblighi previsti nella predetta legge 13/8/2010 n. 136 e successive modifiche, in particolare quelli di cui all'articolo 3 della suddetta legge n. 136/2010.

Art. 16 - Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI

La fornitura del servizio non comporta l'obbligo di elaborazione del DUVRI ed i costi per la sicurezza sono pari a zero. L'Affidatario dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante personale in regola con le assunzioni secondo le vigenti leggi e regolarmente iscritto presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

L'Assegnatario dovrà far adottare al proprio personale/propri incaricati che a qualunque titolo accedano ai luoghi di pertinenza dell'Azienda ULSS, le misure e cautele di sicurezza per garantire l'esecuzione del

contratto in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'Azienda ULSS.

Art. 17 – Direttore dell'Esecuzione del Contratto

Ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs 50/16, il Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) provvede al coordinamento, alla direzione ed al controllo tecnico-contabile del contratto.

Il DEC potrà disporre di Assistenti tecnici (con relativi vice) che avranno il compito di supportarlo nell'attività di coordinamento e controllo, producendo mensilmente, la documentazione necessaria per la corretta liquidazione delle fatture da parte del DEC.

Il Direttore dell'Esecuzione del contratto (DEC) è il Direttore dell'UOSD Direzione Amministrativa Dipartimento di Prevenzione.

Art. 18 – Responsabile Unico del Procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Direttore dell'UOC Provveditorato, Economato e Gestione della Logistica dell'Azienda Ulss 9 Scaligera.

